



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORIGINALE

IMMEDIATA ESECUZIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 38 DEL 22-03-2019

OGGETTO: ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 119 DEL 2018. SCHEMA DI REGOLAMENTO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciannove il..... del mese di gennaio, alle ore 15.00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale regolarmente convocata si è riunita la Giunta municipale per deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:

	Presenti	Assenti
SINDACO		
DE LUCA MAURIZIO	X	
ASSESSORE		
LO BAIDO MAURO	X	
ASSESSORE		
LONGO SALVATORE	X	
ASSESSORE		
FRANZONE GIUSEPPE	X	
ASSESSORE		
PENNINO ROSALIA		X
ASSESSORE		
SUPPORTA MONICA	X	
TOTALE	5	1

Assiste il Segretario Generale Avv. Lucio Guarino

Il Sindaco constatata la presenza del numero legale apre il punto posto all'ordine del giorno.



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore.....

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI

GIUNTA MUNICIPALE N. 3...DEL 21-03-19

SECRETARIA N. 45 DEL 22 MAR. 2019

OGGETTO: ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 119 DEL 2018. SCHEMA DI REGOLAMENTO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il proponente Dott. Giuseppe Misuraca

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

PREMESSO che l'art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018, convertito con legge n. 136 del 2018 prevede la possibilità per i Comuni di disporre entro il 31 marzo 2019 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;

CONSIDERATIO che alla data di approvazione della presente delibera risultano pendenti ricorsi presso le competenti Commissioni Tributarie;

Che è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;

- La definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni, degli interessi, oltre che una quota dell'imposta, a seconda dell'esito delle sentenze che risultavano depositate alla data del 24.Ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018;
- Per gli importi superiori a 1000,00 euro è prevista una rateizzazione dei pagamenti in un massimo di 20 rate trimestrali, con scadenze delle rate successive alla prima fissate al 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ogni anno e con l'applicazione degli interessi legali calcolati al 1° giugno 2019 alla data del versamento;

Visto l'art. 52 del Dlgs n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate.

Ritenuta l'urgenza per l'approssimarsi della scadenza del 31 marzo 2019, data entro cui il Consiglio Comunale dovrà approvare la relativa delibera, dotare la presente di immediata eseguibilità.

PROPONE


1. Di approvare la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/2018;
2. Di approvare lo schema di regolamento che disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie comunali pendenti.
3. Di dare mandato al I Settore Ufficio di segreteria generale di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - per estratto e permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia, entro 7 giorni dall'emanazione o 3 giorni se resa immediatamente esecutiva, a pena nullità dell' atto stesso;
 - permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza.

Rende noto

che la struttura amministrativa competente è il Settore Economico-Finanziario.
che il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Misuraca.
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Il proponente

...Dott Giuseppe Misuraca



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione inerente l'oggetto;

Visto l'allegato foglio pareri;

Con voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la superiore proposta ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza.

**PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:
ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI
SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 119 DEL 2018. SCHEMA DI REGOLAMENTO DA
SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
 parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.

Partinico, li .././.....

Il Responsabile del Settore
Dott. Giuseppe Misuraca

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- parere FAVOREVOLE
 parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile per le motivazioni allegate.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento regionale:

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Imp.	Imp.
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Acc.	Acc.
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx

e si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa”;

parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile e non si appone l'attestazione della copertura finanziaria, per le motivazioni allegate.

Partinico, li .././.....

Il Responsabile del Settore
Dott. Giuseppe Misuraca

Controdeduzioni del Settore proponente alle osservazioni di cui al parere di regolarità contabile

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore proponente con nota mail prot.....n.....

Parere di regolarità tecnica confermato: SI NO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.M.
N. 38 DEL 22-03-2019



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

art.1 - oggetto del regolamento

art.2 - oggetto della definizione agevolata

art.3- termini e modalità della presentazione della domanda

art.4 - importi dovuti

art.5- perfezionamento della definizione

art.6- diniego della definizione

art.7- sospensione termini processuali

art.8- entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6, comma 16 del decreto legge 23 ottobre 2018, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e si applica alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi in cui il ricorso in primo grado è stato notificato al Comune di Partinico entro la data di entrata in vigore del decreto e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Settore Servizi Economico-Finanziari.
3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito nella legge n.136 del 17/12/2018.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 ottobre 2018 al Comune impositore.
Per Comune impositore si intende: il Comune di Partinico, per quanto attiene l'ICI, l'IMU, TASI, ICP e la TARI;
2. Non sono tuttavia definibili le liti nelle quali il Comune di Partinico, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stato destinatario dell'atto di impugnazione e non sia stato successivamente chiamato in giudizio né sia intervenuto volontariamente.
3. Non sono oggetto di definizione agevolata le controversie instaurate avverso cartelle di pagamento, anche nelle ipotesi che sia parte del processo non solo la Società di Riscossione ma anche il Comune di Partinico.
4. Sono anche definibili le controversie che hanno per oggetto l'impugnazione di atti che non hanno la forma di atto di accertamento.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 31 maggio 2019. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento di un importo pari al:

- **100%** dell'imposta in caso di giudizio, non definitivo, favorevole all'Ente impositore, ovvero di ricorso notificato ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria.
- **90%** dell'imposta in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado;
- **40 %** dell'imposta in caso di soccombenza dell'Ente nella pronuncia di primo grado;
- **15%** dell'imposta in caso di soccombenza dell'Ente nella pronuncia di secondo grado.

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza reciproca tra il contribuente e il Comune, l'importo del tributo è dovuto nella misura del:

- 100%** dell'imposta riconosciuta come dovuta con sentenza, essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente;
- **40%** dell'imposta riconosciuta non dovuta con sentenza nel giudizio di primo grado;
- **15%** dell'imposta riconosciuta non dovuta con sentenza nel giudizio di secondo grado;
- **5%** dell'imposta per le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione.

2. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto un importo nella misura del:

40% delle somme in contestazione in caso di giudizio pendente o di giudizio favorevole all'Ente
15% in caso di soccombenza dell'Ente nell'ultimo o nell'unica pronuncia giurisdizionale non cautelare.

3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio. In ogni caso la definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.

4. La definizione agevolata delle controversie tributarie comunali non è ammessa se il contribuente che ha presentato entro il termine di scadenza la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione rinuncia a quest'ultima definizione prima del perfezionamento della richiesta della definizione agevolata.

5. All'importo calcolato ai sensi del comma 3 il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite rimosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.

6. In nessun caso la definizione agevolata dà luogo alla restituzione di somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.

7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

8. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

9. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi e non abbia aderito alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione di un'apposita domanda da notificare all'Ente entro il termine perentorio del 31 maggio 2019, con il contestuale pagamento degli importi dovuti ovvero della prima rata.
2. Se l'importo complessivamente dovuto, anche a fronte di più domande di definizione, è superiore a mille euro è previsto il pagamento in massimo venti rate trimestrali di pari importo maggiorate degli interessi legali.
3. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.
4. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2020. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Articolo 7 – Sospensioni termini processuali

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
2. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 31 luglio 2019.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e, per quanto non espressamente regolamentato si rinvia alle norme contenute nel D.L n.119 del 23/10/2018 convertito in legge n. 136 del 17/12/2018.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

Il Sindaco

Il Segretario Generale

L'Assessore anziano

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____

Partinico, li _____ Il Responsabile della pubblicazione on line _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo *on line* di cui sopra

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per quindici giorni consecutivi.

Partinico, li _____

Il Segretario Generale
GUARINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22.3.2019

- in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione come sopra certificato
- in quanto dichiarata immediatamente esecutiva dall'organo deliberante

Il Segretario Generale
GUARINO